

ALLEGATO "A"

STATUTO

"CAMERA PENALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO"

Titolo I

DENOMINAZIONE - SCOPO - MEZZI - SEDE – DURATA

Art. 1) E' costituita una Associazione denominata "Camera Penale della Repubblica di San Marino".

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni movimento politico o confessionale, ispirata ai principi di solidarietà.

Art. 2) L'Associazione ha quale scopo istituzionale a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica; b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali; c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa; d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione; e) vigilare sulla corretta applicazione della legge; f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo; g) mantenere alto e difendere il prestigio della classe forense, h) di operare per una migliore e più moderna ed efficiente giustizia penale, g) di rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penalisti, h) promuovere iniziative culturali, quali conferenze, dibattiti, studi, ricerche e pubblicazioni di monografie e riviste.

Art. 3) L'associazione ha la propria sede in Cailungo-Borgo Maggiore (RSM) Via Ca' dei Lunghi n. 191.

Art. 4) La durata dell'Associazione è fissata da oggi al 31 dicembre dell'anno 2100 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con semplice delibera assembleare.

TITOLO II

ADERENTI - QUOTE

Art. 5) L'associazione è composta da almeno 7 Avvocati iscritti negli Albi e i praticanti i quali esercitano con continuità la professione in campo penale presso il Tribunale della Repubblica di San Marino ed improntino la loro condotta ai principi della probità, onorabilità e correttezza deontologica e siano in regola con il versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Qualora uno dei requisiti richiesti non sussista al momento dell'iscrizione, o venga meno successivamente il Consiglio Direttivo delibera previa audizione dell'interessato, di non accogliere o di sospendere l'iscrizione se l'impedimento è temporaneo, ovvero cancellarla se definitivo. L'interessato può chiedere che venga inserito, nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva, la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti. I praticanti sono tenuti al versamento di una quota associativa ridotta rispetto agli avvocati, ma non hanno diritto di voto nelle assemblee né diritti elettorali attivi e passivi. Comporta la perdita della qualità di socio il mancato pagamento della quota associativa entro il termine del 28 febbraio di ogni anno per almeno due annualità consecutive. La qualità di socio può essere riacquistata ove l'interessato sia rientrato in possesso dei requisiti sopra elencati o abbia sanato la morosità, previa valutazione di apposita domanda di reinscrizione, da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6) All'associato viene rilasciata la tessera dell'Associazione o la ricevuta del versamento della quota di adesione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo che esaminerà le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data delle domande, provvedendo all'iscrizione nell'apposito libro degli Associati.

Art. 7) L'Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di adesione nella misura stabilita dal Consiglio direttivo, che per la prima volta deve essere versata al momento dell'iscrizione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno. All'associato che versa un importo superiore al minimo stabilito viene attribuita la qualifica di "Associato sostenitore".

Ogni socio deve comunicare al momento dell'iscrizione l'indirizzo e-mail cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte della Camera Pe-nale, rimanendo a suo esclusivo carico l'eventuale mancata conoscenza della comunicazione inviata a tale indirizzo.

Art. 8) Gli Associati hanno tutti parità di diritti e doveri: hanno diritto di partecipare alle assemblee, di conoscere e programmi e di partecipare alle attività programmate; sono obbligati a osservare le norme del presente statuto e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 9) Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Il versamento deve essere effettuato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

Art. 10) Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, a patto che siano state preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione o da chi per esso.

Art. 11) La qualità di Associato si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso.

Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità nel pagamento di due annualità della quota associativa e per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Titolo III

ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

Art. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo che elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-Tesoriere;
- c) il Presidente Onorario;
- d) il Sindaco Unico;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 13) L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa; è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 14) La convocazione dell'Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per approvare:

- la relazione del Consiglio direttivo;
- il conto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Comitato Scientifico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- esaminare qualsiasi argomento proposto dal Consiglio o dai richiedenti di cui all'art. 6.

Art. 15) L'Avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed esser reso pubblico nella sede dell'Associazione. La convocazione deve essere fatta individualmente a tutti gli Associati almeno 8 (otto) giorni prima della data di riunione, tramite lettera, fax, messaggio WhatsApp od e-mail.

Art. 16) L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 17) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo (1/3) degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre di persona o con delega.

La delega deve essere fatta per iscritto e ciascun Associato può essere portatore fino ad un massimo di due deleghe.

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art.19) Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto l'Assemblea nominerà due scrutatori su indicazione del Consiglio direttivo.

Art. 20) Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura di un Segretario eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo, da iscrivere nel registro delle Assemblee.

Art. 21) L'associazione è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente che rappresentano legalmente l'Associazione verso i terzi ed in giudizio.

Art. 22) Il Consiglio direttivo è composto da tre membri; resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi (2/3), l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 23) Nella sua prima riunione, il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Inoltre elegge un Segretario/Tesoriere.

Art. 24) Il Segretario è depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo. Il Segretario assume anche le funzioni del Tesoriere.

Art. 25) Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale; provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell'Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal presidente o deliberata dal Consiglio direttivo.

Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei conti correnti bancari e postali, nonché quelli relativi a depositi di titoli e simili.

Art. 26) Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.

Art. 27) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28) Il Consiglio direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio direttivo compete:

- stabilire le direttive per l'attuazione dei compiti statutari;
- predisporre la relazione annuale da sottoporre all' Assemblée;
- redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- designare gli Associati onorari;
- istituire gruppi di lavoro per l'ordinaria gestione e di specifici settori di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza;
- studiare predisporre e realizzare le iniziative utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 29) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vice Presidente e, nel caso di più vice presidenti, dal vice designato allo scopo dal Consiglio direttivo, su indicazione del Presidente.

La Camera Penale ha facoltà di nominare suo Presidente Onorario un Avvocato che, per doti morali, per prestigio acquisito, per esperienza e preparazione professionale, per formazione culturale e per autorevolezza venga individuato come nobile esempio di stile e condotta per il Foro.

La nomina viene deliberata per acclamazione dalla assemblea degli iscritti su indicazione del Consiglio Direttivo. La carica è assegnata a tempo indeterminato e può essere revocata solo per: 1) rinuncia espressa del nominato; 2) indegnità sopravvenuta a seguito di comportamenti e condotte incompatibili e contrarie allo spirito dello Statuto. La rinuncia

è accettata e la revoca deliberata dalla Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva e di indirizzo, ma senza potere di voto.

Art. 30) Il Presidente inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio direttivo;
- può effettuare incassi ed accettare donazioni rilasciando quietanze liberatorie;
- in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica della prima riunione del medesimo.

Art. 31) L'Associazione nomina altresì un Sindaco Unico, scelto anche tra i non aderenti eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Sindaco Unico cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa e riferisce all'Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell'apposito libro.

Il Sindaco Unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 32) L'Associazione può nominare anche il Collegio dei Probiviri, che è composto da almeno due membri ed è competente a giudicare su eventuali ricorsi o questioni proposte e sollevate dai membri dell'Associazione, o dai componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 33) Tutte le Cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una indennità a titolo di rimborso spese esclusivamente a favore dei soci che verranno delegati a rappresentare l'associazione in occasione dei congressi dell'Unione Camere Penali italiane o europee, o in altre assemblee o manifestazioni alle quali il consiglio abbia ritenuto necessaria una rappresentanza della Camera Penale di San Marino.

Titolo IV

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 34) Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno, previe le necessarie autorizzazioni richieste dalla legge, di proprietà dell'Associazione;

- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- c) da contributi erogati dallo Stato, dalle Giunte e da altri Enti Pubblici;
- d) da proventi delle attività associative;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 35) L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Art. 36) Gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione di attività istituzionali. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di avanzi di gestione e di quote di patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Titolo V

SCIoglimento

Art. 37) L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli Associati, convocata con specifico ordine del giorno, su proposta del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni relative sono approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 38) L'associazione è tenuta all'osservanza delle norme presenti e future vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 39) Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

F.to: Gianna Burgagni

F.to: Maria Antonietta Pari

F.to: Caterina Filippi

F.to: Federico Fabbri Ercolani

F.to: Silvia Micheloni Notaio